



**Laboratorio teatrale
San Paolo**

Statuto dell'Associazione

Laboratorio teatrale San Paolo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I - Associazione

ART. 1 – E' costituita l'Associazione "Laboratorio teatrale San Paolo", la quale è democratica e non ha scopo di lucro.

ART. 2 – L'Associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ART. 3 – L'Associazione ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'individuo attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità, e ancora di promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito. In particolar modo, obiettivo dell'Associazione, è la diffusione del teatro e della musica nei loro aspetti sociali, ludico rappresentativi, come forme di aggregazione sociale, forme d'arte, cultura e spettacolo offrendo ai propri soci attività preposte a:

1. Migliorare, nei soggetti coinvolti, lo stile della comunicazione verbale e non verbale al fine di una migliore capacità relazionale.
2. Valorizzare le potenzialità individuali per l'utilizzo:
 - della voce con esperienze di recitazione e canto
 - di strumenti musicali attraverso lo studio della musica e la prova pratica con strumenti quali chitarra, pianoforte, batteria etc.
 - di tecniche di service audio-luci con nozioni di montaggio di basi musicali ed effetti luce
 - di tecniche di elaborazione e creazione di costumi
 - di tecniche di elaborazione e creazione di scenografie con pittura e lavorazione di materiali quali legno, polistirolo ed altro
 - dell'elaborazione di testi e sceneggiature, sia conosciute sia nuove, con relativa messa in scena
 - di tecniche di regia
 - del ballo attraverso la creazione e l'esecuzione di coreografie.

ART. 4 – L'Associazione "Laboratorio teatrale San Paolo", allo scopo di meglio perseguire i fini statutari, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono gli stessi fini. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire, e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

ART. 5 – La sede dell'associazione è in Ancona in via Valle Miano 29, ma essa potrà, inoltre, istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 6 – L'Associazione non ha scopo di lucro e le attività culturali saranno sempre improntate ed ispirate a questo principio. Base fondamentale dell'attività associativa è, quindi, il volontariato e l'attività di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per le attività future.

TITOLO II – Soci

ART. 7 – Possono far parte dell'Associazione persone fisiche italiane o straniere, tutte con diritto ad un solo voto.

ART. 8 – L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere predisposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ART. 9 – I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire riduzioni per soci indigenti che possano essere impossibilitati economicamente ad adempiere pienamente alla quota associativa.

ART. 10 – Per essere ammessi all'Associazione occorre inoltrare domanda al Consiglio Direttivo che la vaglierà ai fini dell'ammissione, pagare la tessera di iscrizione ed accettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

ART. 11 – L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme di sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. Il socio entrante rimarrà, comunque, in prova per un periodo di sei mesi entro i quali, il consiglio direttivo può recederne la domanda.

ART. 12 – Sono soci fondatori, i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Sono soci aderenti coloro che avendo presentato domanda siano stati in seguito ammessi. Sono soci onorari coloro che sono designati dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze nel campo della cultura, dello spettacolo o nei confronti dell'Associazione.

ART. 13 – La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità. I casi di indegnità saranno sanciti dall'Assemblea dei soci.

ART. 14 – Il Socio ha diritto di partecipare alle attività di gruppo in relazione alle esigenze artistiche dello stesso.

ART. 15 – Il Socio ha il dovere di prestare la propria attività anche per le opere associative collaterali, quali i servizi di palcoscenico, i trasporti, i carichi e gli scarichi e quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative associative.

ART. 16 – Il socio deve astenersi nella maniera più assoluta dallo svolgere attività di carattere politico nei locali ed impianti utilizzati dall'Associazione ed astenersi altresì da qualsiasi manifestazione che possa arrecare danno agli impianti sociali e disturbo agli altri soci e loro ospiti.

ART. 17 – Il Socio ha l'obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali e di non promuovere azioni legali ed interventi estranei nei confronti dell'Associazione.

TITOLO III – Organi dell'Associazione

ART. 18 – Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo

ART. 19 – L'Assemblea su parere del Consiglio Direttivo, può disporre l'estromissione di soci che si siano resi gravemente inadempienti in particolare rendendosi morosi nel versamento delle quote associative o disinteressandosi dell'attività dell'Associazione o ancora operando in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione stessa, quali definiti dal presente statuto e dal relativo regolamento.

ART. 20 – L'Assemblea dei soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o per richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei Soci mediante richiesta scritta contenente l'ordine del giorno inviata al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno dieci giorni. La prima convocazione è valida a maggioranza assoluta dei soci presenti ed, in seconda convocazione (trascorse almeno 24 ore dalla prima) qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera, a maggioranza semplice, sui seguenti argomenti:

Ammissione dei nuovi soci – Estromissione del Socio – Approvazione rendiconto economico e finanziario – Ogni questione posta all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in mancanza, dal Vice Presidente. E' ammessa delega scritta. Il voto è palese, tranne che per gli argomenti per i quali un quarto dei presenti richieda voto segreto.

ART. 21 – Tutti i soci di età maggiore di 16 anni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche di Statuto e regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I soci di età superiore ai 18 anni possono concorrere alla nomina all'interno del Consiglio Direttivo.

ART. 22 – Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di quattro persone. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica dieci anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sui seguenti argomenti: - Formulazione del rendiconto economico e finanziario – Pareri sull'ammissione di nuovi Soci ed esame delle cause di esclusione di vecchi Soci – Definizione delle quote e delle attitudini professionali necessarie ad associarsi – Attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari – Approvazione dell'indirizzo artistico per le rappresentazioni della stagione.

ART. 23 – In caso di dimissioni o di decesso di un componente il Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso, alla prima riunione, provvede alla sua successione.

ART. 24 – Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Responsabile Tecnico con pari potere decisionale. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART. 25 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione. Esso procede alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 26 – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal membro più anziano.

ART. 27 – Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 28 – Il Consiglio Direttivo provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature teatrali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio. Redige l'inventario delle attività e delle passività alla fine di ogni esercizio. Ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni. Svolgerà il suo compito in piena autonomia artistica ed organizzativa.

ART. 29 – L'esercizio Amministrativo apre il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 30 – E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 31 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria di tutti i soci per votazione a maggioranza con la necessaria partecipazione di almeno i 2/3 dei soci. Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità o, comunque, ad associazioni di carattere volontario o benefico.

ART. 32 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia del codice civile.

ART. 33 – Il patrimonio è costituito essenzialmente dalle quote dei Soci, da eventuali contributi pubblici e privati e da attrezzature teatrali ed ogni altro bene necessario al raggiungimento degli scopi statutari.